

Comune di Senigallia

Provincia di Ancona

Piano Regolatore Generale

adeguato a seguito dell'approvazione della variante "Città Resiliente"

Assessorato all'Urbanistica e Frazioni

Area Tecnica Territorio e edilizia privata Responsabilità del Procedimento e Variante Urbanistica arch. Daniela Giuliani

Gruppo di Lavoro

arch. Luca Mariani geom. Anna Volpini geom. Mario Cuicchi

P.2.5

INTEGRAZIONI ART.19 N.T.A.

Zona territoriale omogenea "E" Normativa d'intervento per gli edifici I.G.M. 1892-95

DOCUMENTO P.2.5

INTEGRAZIONI ART. 19 - 19/a - 19/b N.T.A. - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "E" NORMATIVA DI INTERVENTO PER GLI EDIFICI I.G.M. 1892/95

ART. 1 - NORMA DI INQUADRAMENTO

La presente norma disciplina gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la cui presenza nella cartografia I.G.M. 1892- '95 è segnalata negli elaborati del P.R.G. (Documento P.4 Zone urbanistiche – Tutele ambientali).

Limitatamente al campo di definizione del patrimonio edilizio esistente preso in esame, la presente norma assolve agli adempimenti dell'art. 7 della Legge, commi 1°e 2°. (1)

Sulla scorta dei risultati conseguiti dalla campagna di indagine condotta su ogni unità I.G.M. intesa come unità di rilievo, la presente norma fissa unicamente le modalità di intervento per quanto attiene:

- a. le classi di selezione che per grandi linee accorpano le unità di rilievo tra loro omogenee, (art. 2); (1)
- b. le categorie di intervento ammesse e loro definizione (art. 3);
- c. categorie di intervento associate alle unità di rilievo ricomprese nelle classi di selezione (art.4);
- d. gli indirizzi architettonici (art. 5);
- e. le norme di rinvio (art. 6);
- f. le modalità di attuazione (art. 7);
- g. norme particolari (art. 8);

per tutti gli aspetti operativi, tecnici e normativi non espressamente trattati, valgono le norme e regolamenti vigenti.

Nei casi in cui le unità di rilievo considerate ricadono in altri ambiti normativi, prevale la prescrizione più restrittiva.

La normativa disciplina tutti gli interventi sulle case censite, non escludendo a priori gli edifici successivi alla data 1892/95 e gli edifici civili.

(1) Cioè limitatamente ai casi in esame, sono da intendersi ricomprese nell'elenco di cui all'art. 15 L.R. 13/90 – e s.m.i., una volta sentita la C.E.I., le UU. di RR. per le quali il massimo grado di intervento ammesso (art. 4.A) è il restauro e risanamento conservativo se ricomprese nella disciplina della L.R. 13/90 – e sm.i.. Sono quindi escluse le UU. di RR. che ricomprese nell'art. 4/A, sono soggette a norma di rinvio o a categorie di intervento superiori al restauro e risanamento conservativo.

ART. 2 - CLASSI DI SELEZIONE - IDENTIFICAZIONE UU.RR.

ART. 2.A - CLASSI DI SELEZIONE

L'intero sistema di unità di rilievo preso in esame dalla presente normativa, è organizzato secondo le seguenti classi di selezione:

A. Unità di rilievo soggette a norma di rinvio (art. 6), che ricomprende:

- A.1. Unità di rilievo disciplinate con rinvio alle norme e regolamenti vigenti che ricomprende:
 - Unità di rilievo sottoposte ad interventi di trasformazione rilevante:
 - con prevalenza di caratteri tipologici e/o architettonici della tradizione insediativa rurale;
 - con caratteri tipologici ed architettonici comunque rilevanti qualitativamente;
 - con effetti, tipologici e/o architettonici di nessun o modesto rilievo qualitativo e/o contestuale perdita parziale o totale dei valori originari.
 - Unità di rilievo collocate erroneamente in ambito I.G.M. (in presenza di dato attendibile e di qualità o significato irrilevante per i fini che la presente norma persegue.
 - Annessi agricoli di modesto o nessun valore.
- A.2. Unità di rilievo disciplinate dalla presente norma, da sottoporre ad accertamenti e conferma delle previsioni in fase attuativa che ricomprende:
 - Unità di rilievo ricomprese in altre classi di selezione che prevedono la ristrutturazione o la ricostruzione previa la demolizione.
- A.3. Unità di rilievo per le quali la disciplina degli interventi stabilita dalla presente norma, può essere riesaminata in sede attuativa che ricomprende:
 - Unità di rilievo per le quali la disciplina di intervento può essere integrata dalle categorie dell'ampliamento e della nuova costruzione con declassamento dell'edificio esistente ad accesso agricolo.
 - Unità di rilievo collocate erroneamente in ambito I.G.M. in assenza di dato attendibile o segnalazione fornita dalla campagna di indagine, o in assenza di valori permanenti e/o rilevanti, della tradizione insediativa rurale.
 - Unità di rilievo per le quali la disciplina d'intervento stabilita dalle presenti norme è stata definita su base, prevalente se non esclusiva, fotografica, data la inaccessibilità ai luoghi per diversi motivi.

B. Unità di rilievo inesistenti ovvero:

- Inesistenza di ogni manufatto, in assenza di riscontri di presunta demolizione di edificio esistente
- Inesistenza per presunta demolizione di edificio esistente.

C. Unità di rilievo sottoposte ad interventi conservativi recenti

D. Unità di rilievo disciplinate dalla presente norma, che ricomprende:

- Edifici obsolescenti, con degrado strutturale pronunciato e/o pessima riconoscibilità dei caratteri figurativi, architettonici e tipologici originari e/o edifici attorno ai quali si sono accresciuti in modo disorganico con parziale o totale disattenzione ai valori e ai caratteri della tradizione insediativa rurale, manufatti incongrui all'impianto originale.
- Edifici in buono o discreto stato conservativo con caratteri architettonici e tipologici ricorrenti.
- Edifici in buono o discreto stato conservativo con caratteri architettonici e tipologici singolari.
- Edifici comunque conservati, con caratteri architettonici modesti ma di discreto o buon valore ambientale e/o concomitante degrado pronunciato.

E. Unità di rilievo destinate ad accessorio agricolo che ricomprende:

- Accessorio agricolo ottenuto declassando l'originario edificio adibito ad abitazione dell'imprenditore agricolo;
- Accessori agricoli di impianto ordinario con caratteri architettonici, figurativi e tipologici rilevanti, ricorrenti o singolari.

ART. 2B - IDENTIFICAZIONE DELLE UNITA' DI RILIEVO

Le unità di rilievo sono identificate nelle tavole di PRG con apposita *label*, tale identificazione riferisce della posizione spaziale dell'unità stessa, mentre la consistenza ovvero l'eventuale estensione dell'unità alla aggregazione *manufatto principale-manufatti si servizio* è documentata esclusivamente dagli elaborati di analisi, parte integrante del PRG stesso.

ART. 3 - CATEGORIE DI INTERVENTO AMMESSE-DEFINIZIONI

3.A. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

- 1. Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- 2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, tra l'altro, riguardano:
 - a) il rimaneggiamento del manto di copertura, il suo riordino e anche la sostituzione integrale, purché con uguale materiale e senza modificare la volumetria delle coperture;
 - b) la riparazione di intonaci, rivestimento, pavimentati, infissi sia interni sia esterni;
 - c) il rifacimento di intonaci, tinteggi, rivestimenti, pavimenti, infissi, all'interno delle unità immobiliari anche con caratteristiche diverse dai precedenti oppure all'esterno delle unità immobiliari con le stesse caratteristiche del precedente;
 - d) la riparazione o sostituzione di canali di gronda, discendenti pluviali e canne fumarie:
 - e) la riparazione o sostituzione di materiali ed elementi di isolamento e impermeabilizzazione;
 - f) la riparazione delle sistemazioni esterne, come le recinzioni;
 - g) il restauro o il rifacimento di pozzi o cisterne all'interno delle proprietà private;
 - h) la riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione di nuovi locali per i servizi igienici e tecnologici;
 - i) ogni altra opera di riparazione o sostituzione di elementi danneggiati, usurati o inadeguati alla esigenze del normale uso del fabbricato.
- 3. Resta altresì fermo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 29 maggio 1982, n. 308, che l'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e non è soggetta ad autorizzazione specifica.

3.B. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- 1. Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché alla realizzazione e integrazione dei servizi igienico sanitari e tecnologici.
- 2. Le parti dell'edificio sottoposte a rinnovamento e sostituzione, ai sensi del comma 1, debbono mantenere, ricostituite nei materiali, la loro posizione e funzione all'interno del preesistente sistema strutturale e distributivo.
- 3. Per parti strutturali si intendono quegli elementi dell'edificio aventi funzioni portanti, quali muri maestri, solai di piano e di copertura, volte e scale. I relativi interventi di manutenzione straordinaria debbono essere limitati esclusivamente alle opere necessarie ad assicurare la stabilità di tali elementi, anche attraverso la sostituzione totale degli stessi, mentre non possono comportare alcuna variazione della situazione planimetrica preesistente.
- 4. I servizi igienico-sanitari e tecnologici, oltre che integrati con opere che ne migliorino l'efficienza, possono essere anche realizzati ex novo al fine di migliorare la funzionalità dell'uso originario dell'immobile o la funzionalità stabilita dagli strumenti urbanistici.
- 5. In ogni caso gli interventi di manutenzione straordinaria, da attuare nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, non debbono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non devono comportare modificazioni delle destinazioni d'uso.
- 6. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra l'altro, riguardano:
 - a) il consolidamento delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture del tetto, dei solai, delle volte e delle scale;
 - b) il rifacimento delle strutture del tetto senza modifiche di forme e di quote (d'imposta e di colmo);
 - c) la demolizione e ricostruzione di parti di solai, volte e scale, anche con materiali diversi, ma senza modifiche di quota;
 - d) la demolizione e ricostruzione di parti delle fondazioni o dei muri portanti, con o

- senza modifiche dei materiali.
- e) il consolidamento, demolizione e successiva ricostruzione di tramezzi, con o senza modifiche di materiali;
- f) l'inserimento ex-novo di intonaci, di rivestimenti interni, di pavimenti interni;
- g) l'apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre, solo se ciò costituisce ripristino delle preesistenze;
- h) il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso;
- i) il rifacimento o la realizzazione di pavimenti, intonaci, infissi, rivestimenti e tinteggi esterni con caratteristiche diverse;
- j) la sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o la messa in opera di doppi infissi;
- k) l'inserimento di vespai, di isolamenti termoacustici e di altre impermeabilizzazioni;
- 1) le modifiche o costruzioni delle sistemazioni esterne, come le recinzioni;
- m) la sostituzione totale o la realizzazione di nuovi servizi igienico-sanitari in mancanza o inefficienza di quelli esistenti.
- 7. Per gli interventi ricompresi in ambito di tutela integrale, non sono consentiti gli ampliamenti.

3.C. - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO A

Gli interventi di restauro di tipo A, riguardano edifici che presentando caratteri singolari rispetto a quelli ricorrenti nel territorio senigalliese. La singolarità può essere data coinvolgendo nel giudizio l'intero edificio oppure limitandosi ad alcune sue parti, determinata dal riscontro di caratteri tipologici, architettonici e figurativi ricorrenti negli insediamenti rurali marchigiani ma non diffusi nel territorio comunale, oppure dovuta alla presenza di varianti anomale dei caratteri ricorrenti nelle classi e sottoclassi tipologiche più diffuse. Il tipo di intervento prevede:

- a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originari, e cioè:
 - il restauro dei fronti esterni;
 - il restauro degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza (pavimenti, affreschi, volte, soffitti, camini, ecc.);
- b) la conservazione ed il ripristino tipologico, e cioè:
 - gli interventi atti a ripristinare o mantenere l'ubicazione dei collegamenti verticali e orizzontali (androni, blocchi scale, portici);
 - gli interventi atti a ripristinare o a mantenere la forma, la dimensione ed i rapporti esistenti fra l'unità edilizia e le aree scoperte;
- c) il consolidamento degli elementi strutturali esistenti e cioè:
 - delle murature portanti sia interne che esterne;
 - dei solai e delle volte:
 - delle scale:
 - del tetto con ripristino del tipo originario del manto di copertura.

Il rinnovo di parti strutturali di cui sia accertata la non recuperabilità inteso come sostituzione, è consentito se:

- l'intervento di sostituzione è modesto e circoscritto
- non vengano modificati la posizione e, se trattasi di solai, la quota;
- vengono impiegati per quanto possibile materiali e tecnologie identiche, simili o in armonia con le soluzioni originali;
- d) l'eliminazione delle superfetazioni come parti dell'edificio incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici con esso.
- e) per interventi ricompresi in ambito di tutela integrale, non sono consentiti ampliamenti di volume.
- f) nei casi in cui la singolarità non è estendibile all'intero complesso edilizio ma a sue parti ben identificabili, gli interventi previsti da questo articolo si applicano solo a questi ultimi e alle parti interagenti sul piano funzionale o architettonico o tipologico. Per le restanti parti si applicano le prescrizioni del restauro e risanamento conservativo di tipo B.

3.D. - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B

- 1. Sono interventi di restauro e risanamento conservativo tutti quelli finalizzati alla conservazione dell'organismo edilizio e al miglioramento della funzionalità dello stesso in relazione a destinazioni d'uso con esso compatibili, anche diverse da quelle precedenti.
- 2. Tali interventi consistono in un insieme sistematico di opere che possono coinvolgere tutte le componenti dell'organismo edilizio (formali, strutturali, distributive, tecnologiche), sempre però nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dello stesso.
- 3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, comprensivi quelli ascritti alla manutenzione straordinaria allorché siano aggregati in un "insieme sistematico", riguardano, tra l'altro, le seguenti opere:
 - a) consolidamento, ripristino delle scale e degli elementi costitutivi dell'edificio (quali muri, volte, solai di piano e copertura, balconi); vanno considerate come parte integrante dell'edificio anche quelle aggiunte o modificazioni che - pur risultando conseguenti ed alterazioni dell'impianto originario - sono ormai, per dignità di materiali e correttezza di forme, completamente assimilate all'organismo edilizio e costituiscono documento storico della sua evoluzione nel tempo;
 - b) ripristino di quelle parti alterate da superfetazione o manomissioni totalmente estranee, per tecnologia, forma e materiali, all'impianto architettonico e agli indirizzi di cui al successivo art. 5. (quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, accessori per giardini e orti) e quindi da eliminare;
 - c) inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell'uso (quali nuovi servizi igienico-sanitari, locale caldaia, ascensori) sempre nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio;
 - d) riordino delle aperture, anche con modificazioni dell'impianto distributivo interno;
 - e) restauro di elementi di particolare valore (comignoli, cornicioni, marciapiedi, ecc.);
 - f) sono ammesse variazioni delle quote di imposta dei solai intermedi, una volta accertata la non recuperabilità degli stessi ovvero la necessità della loro sostituzione integrale, solo per conseguire gli standards minimi fissati dalla leggi vigenti, in materia di requisiti igienico sanitari.
- 4. Per interventi ricompresi in ambito di tutela integrale, non sono consentiti ampliamenti di volume.

3.E. - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

- Sono interventi di ristrutturazione edilizia tutti quelli finalizzati alla trasformazione dell'organismo edilizio in rapporto a nuove esigenze funzionali con un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo completamente diverso da quello esistente.
- 2. Le opere di modifica e sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edifico, nonché l'inserimento di nuovi elementi o impianti non sono condizionati né alla destinazione né alla tipologia originariamente proprie dell'edificio.
- 3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, possono riguardare, tra l'altro, le seguenti opere:
 - a) rifacimento dell'ossatura portante sia orizzontale che verticale con variazioni planimetriche e altimetriche dell'originaria posizione degli elementi strutturali;
 - b) demolizione di coperture, solai, volte, scale, muri portanti, fondazioni;
 - c) demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei sistemi statici o con spostamenti;
 - d) demolizione e ricostruzione dei solai, delle scale e della copertura, anche con modifiche di quote;
 - e) costruzione di nuovi solai, scale, coperture, volte, muri portanti, fondazioni;
 - f) demolizione parziale o totale dell'organismo edilizio e ricostruzione con la stessa volumetria, fatte salve eventuali ricomposizioni di volumi presenti sulla corte;
 - g) realizzazione di nuove aperture sulle murature perimetrali;
 - h) riorganizzazione dei collegamenti verticali e orizzontali, nonché dei servizi di uso comune.
- 4. Gli interventi interessanti edifici avulsi dal contesto rurale perché privi di elementi tipologici ed architettonici di rilievo qualitativo ed incoerenti per morfologia, materiali, elementi architettonici, elementi cromatici, ecc, devono tendere alla riconversione architettonico-compositiva del prodotto edilizio atta a migliorarne la qualità e l'inserimento paesaggistico.
- 5. Nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 7 della L.R. 13/90 e s.m.i. e delle possibilità consentite dalla ristrutturazione edilizia come sopra definita, sono consentite soluzioni che rinunciando ad attingere alla tradizione insediativa rurale come ad un repertorio di modelli, formulano soluzioni architettoniche, tipologiche, figurative ed impegnano materiali secondo modalità capaci di esprimere attualizzazione critica delle regole di formazione e trasformazione dei caratteri espressi dalla tradizione insediativa in territorio agricolo.

3.F. - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA VINCOLATA

- 1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia vincolata riguardano edifici che presentano caratteri tipologici, architettonici e figurativi ricorrenti nel territorio senigalliese.
- 2. Sono interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono coinvolgere tutte le componenti (formali, strutturali, distributive, tecnologiche), sempre però nel rispetto degli elementi tipologici e formali. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
- 3. Gli interventi di ristrutturazione possono riguardare, tra l'altro, la demolizione e ricostruzione dell'organismo edilizio con la stessa volumetria, sagoma ed area di sedime di quello preesistente, fatte salve eventuali ricomposizioni di volumi presenti sulla corte. La ricostruzione è vincolata alla riproposizione dell'involucro esterno dell'edificio e pertanto subordinata:
 - a) al ripristino dell'immagine complessiva delle facciate, compresi gli andamenti e le sporgenze del tetto e del cornicione;
 - al ripristino delle aperture originarie o riorganizzazione delle bucature secondo la partitura e le proporzioni della tipologia rurale, indipendentemente dallo spostamento dei collegamenti verticali;
 - c) all'organizzazione degli eventuali accrescimenti ottenuti mediante ricomposizione volumetrica, secondo gli schemi aggregativi ricorrenti (quanto ad altezze, sagoma delle coperture, disposizione plano-volumetrica) esplicitati a titolo esemplificativo nel successivo art. 5.
- 4. Nel rispetto delle prescrizioni architettoniche sopra definite, è altresì ammessa la ricostruzione di edifici preesistenti, demoliti in tutto o in parte, da attuare mediante ripristino filologico (qualora in presenza di documentazione testimoniale dell'organismo originario, che diventa guida vincolante) e/o tipologico (nel caso di indisponibilità di documentazione dell'assetto originario).

3.G. - AMPLIAMENTI

Sono consentiti gli ampliamenti nei limiti della L.R. 13/90 – e s.m.i. e dalle presenti norme.

3.H. - NUOVA COSTRUZIONE CON DECLASSAMENTO

E' consentita la nuova edificazione con declassamento dell'originario manufatto ad accessorio agricolo ai sensi della L.R. 13/90 – e s.m.i. art. 5 e secondo le modalità previste dalla stessa Legge o, se più restrittive, secondo le modalità della strumentazione urbanistica e regolamenti vigenti, solo nel caso di rischio geologico comprovato ai sensi delle norme di rinvio (art. 6).

ART. 4 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

4.A - CATEGORIE DI INTERVENTO ASSOCIATE ALLE UNITA' DI RILIEVO RICOMPRESE NELLE VARIE CLASSI DI SELEZIONE.

				CATEGORIA		Identificazione	
Riferimento CLASSE elaborati analisi		RINVIO altre norme (ex art.6)		INTERVENTO	Pescrizi oni particol ari	azzonamento P.R.G.	
FASCIA	II R					an	
AGGIA	O.I.V.		provvisori	definitivo			
	1	D			Ris. Cons. B		1
ı	2	D			Ris. Cons. B		2
	3	D			Ris. Cons. B		3
	4	Α		Х			4
	5				Ris. Cons. B		5
	6				Ris. Cons. B		6
	7	Е			Ris. Cons. B		7
i	8			Х			8
i	9	D			Ris. Cons. B		9
i	10				Ris. Cons. B		10
i	11	Ē			Ris. Cons. B		11
i	12				Ris. Cons. B		12
· ·					Ristruttur. edilizia / Ris.		
l i	13	D			Cons. A	X	13
	14		Х		Ristruttur. edilizia vincolata		14
	15				Ris. Cons. B		15
i	16			Х			16
		,,			Ristruttur. edilizia / Ris.		
l ı	17	D			Cons. A	x	17
	18			Х			18
	19				Ris. Cons. B		19
i	20				Ris. Cons. B		20
i	21	D			Ris. Cons. B		21
i	22	D			Ris. Cons. B		22
i	23			Х			23
i	24			X			24
i	25		Х		Ris. Cons. B		25
· ·		,,			Ristruttur. edilizia / Ris.		
l i	26	D			Cons. A	X	26
ı	27				Ristruttur. edilizia vincolata		27
I	28			Х			28
	29				Ris. Cons. B		29
ı	30				Ris. Cons. B		30
i	31				Ris. Cons. B		31
i	32				Ris. Cons. B		32
i	33			Х			33
T i	34			X			34
T i	35		Х		Ris. Cons. B	х	35
T i	36				Ris. Cons. B		36
<u> </u>					Ristruttur. edilizia / Ris.		
	37	D			Cons. A	X	37
ı	38			Х			38
П	39			X			39
i	40			X			40

	4.4				1		1
<u> </u>	41	A		X			41
<u> </u>	42	Α	.,	X			42
	43	Α	X		Ristruttur. edilizia vincolata		43
l	44	D			Ris. Cons. B		44
	45	D			Ris. Cons. B		45
l	46	D			Ris. Cons. B		46
I	47	D			Ris. Cons. B		47
I	48	D			Ris. Cons. B		48
I	49	D			Ris. Cons. B		49
I	50	С			Ris. Cons. B		50
I	51	D			Ris. Cons. B		51
1	52	Α	X		Ris. Cons. B		52
	53	D			Ristruttur. edilizia		53
	54	Α		Х			54
i	55	D		,,	Ris. Cons. B		55
i i	56			Х	2 3.1.3. 2		56
i	57	<u> </u>			Ris. Cons. B		57
	58	D			Ris. Cons. B		58
- 	59	D			Ris. Cons. B		59
	60		+		Ris. Cons. B		60
	61	D D			Ris. Cons. B		
							61
<u> </u>	62	<u>D</u>			Ris. Cons. B		62
<u> </u>	63	<u> </u>		X			63
<u> </u>	64	D	.,		Ris. Cons. B		64
	65	Α	X		Ristruttur. edilizia vincolata		65
	66	D	X		Ris. Cons. B	X	66
	67	С			Ris. Cons. B		67
I	68	D			Ris. Cons. B		68
I	69	Α		X	Ris. Cons. B		69
	70	Α		Χ			70
I	71	D			Ris. Cons. B		71
ı	72	D			Ris. Cons. B		72
I	73	Α		Х			73
ı	74	D			Ris. Cons. B		74
	75	С			Ris. Cons. B		75
	76	D			Ris. Cons. B		76
i	77	A		Х			77
i	78	A	X	,,	Ris. Cons. B	Х	78
i	79	C	 		Ris. Cons. B	- *	79
Hi	80		1	X			80
 	81	A	+	X			81
 	82	D	+		Ris. Cons. B		82
	83	D	+ +		Ris. Cons. B		83
	84		+ -		Ris. Cons. B	X	84
		A	X		INS. CUIS. D	^	
	85	<u> A</u>	+	X	Pic Cons P		85
 	86	<u>D</u>	+	V	Ris. Cons. B		86
 	87	<u>A</u>	+ ,	X	Die Cons B		87
<u> </u>	88	<u>D</u>	X		Ris. Cons. B		88
	89	<u>D</u>	1		Ris. Cons. B		89
	90	<u>D</u>	1		Ris. Cons. B		90
	91	D	1		Ris. Cons. B		91
	92	D			Ris. Cons. B		92
	93	D			Ris. Cons. B		93
l	94	Α		Χ			94
<u> </u>	95	С			Ris. Cons. B		95

	0.0				In		
	96	D			Ristruttur. edilizia		96
	97	D			Ris. Cons. B		97
I	98	E			Ris. Cons. B		98
	99	Α	X		Ris. Cons. B	Х	99
I	100	D			Ris. Cons. B		100
I	101	Е			Ris. Cons. B		101
I	102	D			Ris. Cons. B		102
	103	D			Ris. Cons. B		103
	104	D			Ris. Cons. B		104
	105	Α		Х			105
i	106	A		X			106
i	107	A		X			107
- 	108	D			Ris. Cons. B		108
 	109			Х	Nis. Cons. D		
<u> </u>		<u>A</u> E		^	Die Cone B		109
- 	110				Ris. Cons. B		110
<u> </u>	111	<u>C</u>			Ris. Cons. B		111
	112	<u>D</u>			Ris. Cons. B		112
	113	<u>E</u>			Ris. Cons. B		113
	114	В		X			114
	115	D			Ris. Cons. B	X	115
	116	Α		X			116
	117	Α		Х			117
	118	E			Ris. Cons. B		118
	119	Α		Χ			119
					Ristruttur. edilizia / Ris.		
	120	Α	X		Cons. A	Х	120
	121	Α		Х			121
ı	122	Α		Х			122
	123	D			Ris. Cons. B		123
i	124	A		Х			124
i	125	D			Ris. Cons. B		125
i	126	D			Ris. Cons. B		126
- 	127	D			Ris. Cons. B		127
 	128						128
-					Ris. Cons. B		
<u> </u>	129	<u>D</u>			Ris. Cons. B		129
 	130	<u>D</u>			Ris. Cons. B		130
<u> </u>	131	D			Ris. Cons. B		131
<u> </u>	132	Α		X			132
	133	A		Х			133
	134	D			Ris. Cons. B		134
	135	<u>D</u>			Ris. Cons. B		135
	136	D			Ris. Cons. B		136
	137	D			Ris. Cons. B		137
	138	D			Ris. Cons. A		138
	139	D			Ris. Cons. B		139
I	140	D			Ris. Cons. B	Х	140
	141	D			Ris. Cons. B		141
	142	D			Ris. Cons. A		142
	143	 D			Ris. Cons. B		143
i i	144				Ris. Cons. B		144
 	145	C			Ris. Cons. B		145
	146				Ris. Cons. B		146
 	147	A	Х		Ris. Cons. A	Х	147
	148	 D	 ^ 		- i	^	147
					Ris. Cons. B	v	
I	149	D			Ristruttur. edilizia / Ris.	Х	149

			1		Cons. A		
	150	С			Ris. Cons. B		150
i	151	D			Ris. Cons. B		151
i	152		†		Ris. Cons. B		152
i i	153	D	†		Ris. Cons. B		153
i	154	<u></u>	X		Ris. Cons. B	Х	154
i	155	D			Ris. Cons. B		155
i i	156				Ris. Cons. B		156
i	157			X			157
T i	158	A		X			158
i	159	В		X			159
	160				Ris. Cons. B		160
i i	161	D			Ris. Cons. B		161
	162	D			Ris. Cons. B		162
	163	D			Ris. Cons. B		163
	164	Α		Х			164
	165	D			Ris. Cons. B		165
	166	D			Ris. Cons. B	Х	166
	167	<u></u>			Ris. Cons. B		167
	168	E			Ristruttur. edilizia vincolata		168
ı	169	D			Ris. Cons. B		169
	170	Α		Х			170
ı	171	D			Ris. Cons. B		171
	172	D			Ris. Cons. B		172
ı	173	D			Ris. Cons. B		173
ı	174	D			Ris. Cons. B		174
ı	175	Α		Х			175
ı	176	Α		Х			176
ı	177	Α		Х			177
I	178	Α		Х			178
I	179	Α		Х			179
I	180	Α	Х		Ris. Cons. B	Х	180
I	181	D			Ris. Cons. B		181
I	182	Α		Х			182
I	183	Α		Х			183
I	184	D			Ris. Cons. B		184
l	185	D			Ris. Cons. B		185
l	186	D			Ris. Cons. B		186
	187	В		X			187
	188	D			Ris. Cons. B		188
I	189	D			Ris. Cons. B		189
I	190	D			Ris. Cons. B		190
	191	D			Ris. Cons. B		191
	192	D			Ris. Cons. B		192
	193	D			Ris. Cons. B		193
	194	D			Ris. Cons. B		194
	195	D			Ris. Cons. B		195
	196	D			Ris. Cons. B		196
	197	D	1		Ris. Cons. A		197
	198	D			Ris. Cons. B		198
	199	D			Ris. Cons. B		199
	200	D			Ris. Cons. B		200
	201	D			Ris. Cons. B	Х	201
	202	Α		X			202
	203	<u> </u>		X			203

· .	004			1	lp: 0 =		1 004
	204	D			Ris. Cons. B		204
	205	D			Ris. Cons. B		205
l	206	Α		X			206
l	207	D			Ris. Cons. B		207
I	208	D			Ris. Cons. B		208
I	209	Α		X			209
	210	D	X		Ristruttur. edilizia vincolata		210
ı	211	Α		Х			211
I	212	D	Х		Ristruttur. edilizia vincolata		212
I	213	D			Ris. Cons. B		213
ı	214	D			Ris. Cons. B		214
	215	E			Ris. Cons. B		215
	216	С			Ris. Cons. B		216
ı	217	D			Ris. Cons. B		217
i	218	 D			Ris. Cons. B		218
i	219				Ris. Cons. B		219
i	220	D			Ris. Cons. B		220
i	221	D			Ris. Cons. B		221
<u> </u>	222	D			Ris. Cons. B		222
 	223	D	Х		Ris. Cons. A	X	223
 	223	<u> </u>	 ^	X	INS. COIIS. A	^	223
			1	X	+		+
	225 226	A D	+	 ^	Ris. Cons. B		225 226
<u> </u>					-		
_	227	<u>D</u>			Ris. Cons. B		227
-	228			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Ris. Cons. B		228
<u> </u>	229	<u>B</u>		X	-		229
<u> </u>	230	A		Х			230
	231	D			Ris. Cons. B		231
	232	Α		X			232
	233	Α		X			233
	234	D			Ris. Cons. B		234
	235	D			Ris. Cons. B		235
I	236	D		X	Ris. Cons. A		236
	237	D		X	Ris. Cons. B		237
l	238	Α		X			238
I	239	D			Ris. Cons. B		239
I	240	Α		X			240
I	241	D			Ris. Cons. B		241
I	242	D	Х		Ristruttur. edilizia vincolata		242
	243	D			Ris. Cons. B		243
I	244	Α		Х			244
I	245	D			Ris. Cons. B		245
I	246	D			Ris. Cons. B		246
	247	D			Ris. Cons. A		247
	248	D			Ristruttur. edilizia vincolata		248
i	249	D	Х		Ristruttur. edilizia vincolata		249
	250	D	1		Ris. Cons. B		250
i i	251	C			Ris. Cons. B		251
i i	252	D	1		Ris. Cons. B		252
Hi	253	C	1		Ris. Cons. B		253
Hi	254	A	1		Ristruttur. edilizia vincolata		254
<u> </u>	255	C			Ris. Cons. B		255
'	256	C	 		Ris. Cons. B		256
 	257	 A	1	X	I do. Oollo. D		257
		<u>A</u>	1	 ^	Ris. Cons. B		258
	258	ט	I .	L	i via. Coria. D		∠3ŏ

- 1	259	Α			Ristruttur. edilizia		259
	260	D			Ris. Cons. B		260
ı	261	Α		Х			261
ı	262	D			Ris. Cons. A		262
	263	D			Ris. Cons. B		263
	264	D			Ris. Cons. B		264
i	265	 D			Ris. Cons. B		265
i	266	A		X	1 11.0 00110. 2		266
i i	267	Ē			Ris. Cons. B		267
<u> </u>	268				Ris. Cons. A		268
- 	269	A	X		Ris. Cons. B		269
 	270	D			Ris. Cons. B		270
	271	D D			Ris. Cons. B		270
<u> </u>							
	272	D			Ris. Cons. B		272
!	273	<u>D</u>			Ris. Cons. B		273
<u> </u>	274	<u>A</u>	X		Ristruttur. edilizia vincolata		274
	275	D		<u> </u>	Ris. Cons. B		275
	276	<u>B</u>		X			276
	277	В		X			277
	278	Α		X			278
	279	D			Ris. Cons. B		279
I	280	Α	X		Ris. Cons. B	Х	280
	281	Α		X			281
- 1	282	D			Ristruttur. edilizia vincolata	X	282
1	283	Α	X		Ristruttur. edilizia vincolata		283
I	284	Α		Х			284
	285	В		Х			285
	286	D			Ris. Cons. B		286
I	287	D			Ris. Cons. B	Х	287
	288	D			Ris. Cons. A		288
	289	D			Ris. Cons. B		289
	290	Α		X			290
	291	D			Ris. Cons. B		291
i	292	A		X			292
i i	293	D			Ris. Cons. B		293
<u> </u>	294	D			Ris. Cons. B		294
 	295				Ris. Cons. B		295
 	296	A		X	Nis. Cons. B		295 296
'	297			X			297
1	298	<u>A</u>		 ^	Ris. Cons. B		298
	299	<u>D</u>		+	Ris. Cons. B	х	299
	300			+	-	^	
		<u>D</u>		\ \ \ \	Ris. Cons. B		300
	301	A C		X	Die Cone B		301
	302			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Ris. Cons. B		302
	303	<u>A</u>	 	X	Die Core B		303
	304			<u> </u>	Ris. Cons. B		304
	305	A	ļ .,	X	<u> </u>		305
	306	A	X	1	Ristruttur. edilizia vincolata		306
	307	<u>D</u>			Ris. Cons. B		307
	308	D			Ris. Cons. B		308
		_			Ristruttur. edilizia / Ris.	.	
	309	<u>D</u>			Cons. A	X	309
	310	Α	ļ	X			310
	311	D			Ris. Cons. B		311
I	312	D			Ris. Cons. B		312

I	313	Α	X		313
I	314	Α	Χ		314
I	315	D		Ris. Cons. B	315
I	316	С		Ris. Cons. B	316
I	317	Α	Χ		317
I	318	D		Ris. Cons. B	318
I	319	D		Ris. Cons. B	319
I	320	Α		Ris. Cons. B	320
I	321	D		Ris. Cons. B	321
I	149/A	Α	Χ		322
I	108/A	D		Ris. Cons. B	323
I	118/A	D		Ris. Cons. B	324

Riferime elaborati analisi		CLASSE	RINVIO ali (ex a		CATEGORIA INTERVENTO		Identificazione azzonamento P.R.G.
FASCIA	U.R.						
			provvisori				
			0	definitivo			
II	1				Ris. Cons. B		325
ll ll	2	D			Ris. Cons. B		326
II	3	D			Ris. Cons. B		327
II	4	D			Ris. Cons. B		328
II	5	Α		Х			329
II	6	Α	Х		Ristruttur. edilizia vincolata		330
II	7	D			Ris. Cons. B		331
II	8	D			Ris. Cons. B	Х	332
II	9	D			Ris. Cons. A		333
II	10	D			Ris. Cons. B		334
II	11	В		Х			335
II	12	D			Ris. Cons. B	Х	336
	13				Ris. Cons. B		337
II	14				Ris. Cons. B		338
II	15			Х			339
ii	16			X			340
11	17				Ris. Cons. B		341
11	18				Ris. Cons. B		342
11	19				Ris. Cons. B		343
"	20				Nis. Colis. B		344
"	21				Ris. Cons. B		345
"	22				Ris. Cons. B		345
"	23						
	+		V		Ris. Cons. B		347
ll II	24		X		Ristruttur. edilizia vincolata		348
ll II	25			X			349
ll II	26			X			350
ll	27			Х			351
ll	28						352
ll	29				Ris. Cons. B		353
Ш	30			Х			354
Ш	31		Х		Ris. Cons. A	Х	355
	32		Х		Ristruttur. edilizia vincolata		356
Ш	33				Ris. Cons. B		357
ll ll	34				Ris. Cons. B		358
ll ll	35		Х		Ristruttur. edilizia		359
II	36				Ris. Cons. B		360
II	37		Х		Ris. Cons. B		361
II	38				Ris. Cons. B		362
II	39				Ris. Cons. B		363
II	40				Ris. Cons. B		364
П	41	Е			Ris. Cons. B		365
					Ristruttur. edilizia / Ris.		
Ш	42				Cons. A	Х	366
ll ll	43				Ris. Cons. B		367
П	44	D			Ris. Cons. B		368
Ш	45	D			Ris. Cons. B		369
Ш	46	D			Ris. Cons. B		370
II	47	D			Ris. Cons. B		371

II	48	D			Ris. Cons. B		372
II	49	Α		Х			373
II	50	D			Ris. Cons. B	Х	374
II I	51	E			Ris. Cons. B		375
II	52	E			Ris. Cons. B		376
II	53	Α		Х			377
II	54	Α		Х			378
II I	55	D			Ris. Cons. B		379
II	56	 D			Ris. Cons. B		380
II	57	D			Ris. Cons. A		381
II	58	D			Ris. Cons. B		382
II I	59	D			Ris. Cons. B		383
II	60	D			Ris. Cons. B		384
II	61	D			Ris. Cons. A		385
II	62	D			Ris. Cons. B		386
ll l	63	С			Ris. Cons. B		387
II	64	D			Ris. Cons. B		388
ll ll	65	D			Ris. Cons. B		389
II	66	 D			Ris. Cons. B		390
II	67	 B		Х			391
II	68	D			Ris. Cons. B		392
II	69	D			Ris. Cons. B		393
II	70	D			Ris. Cons. B		394
II I	71	E			Ristruttur. edilizia vincolata		395
II	72				Ris. Cons. B		396
II	73	D			Ris. Cons. B		397
II	74	D			Ris. Cons. B		398
II	75	Α		Х			399
II	76	D			Ris. Cons. B		400
II	77	Α		Х			401
II	78	Α		Х			402
ii	79	D			Ris. Cons. B		403
II	80	D			Ris. Cons. B		404
II	81	E			Ristruttur. edilizia vincolata		405
II	82	D	Х		Ris. Cons. B		406
II	83	D			Ris. Cons. B		407
II I	84	D			Ris. Cons. B		408
II	85	D			Ris. Cons. B		409
II	86	 D			Ris. Cons. B		410
II	87	D			Ris. Cons. B		411
II	88	D	Х		Ris. Cons. A	Х	412
II	89	D			Ris. Cons. B		413
II	90	D			Ris. Cons. A		414
II	91	D			Ris. Cons. B		415
ll l	92	D			Ris. Cons. B		416
II	93	D			Ris. Cons. B		417
II	94	Α		Х			418
ll l	95	Α		Х			419
II	96	D			Ris. Cons. B		420
ll l	97	D			Ris. Cons. B		421
II	98	Α		Х			422
II	99	Α		X			423
II	100	D			Ris. Cons. B		424
II	101	D			Ris. Cons. B		425
II	102	A		Х			426

ll l	103	Α		Х			427
ll l	104	D			Ris. Cons. B		428
II	105	D			Ris. Cons. B		429
II	106	D			Ris. Cons. B		430
II	107	Α		Х			431
ll l	108	Α		Х			432
II	109	Α		Х			433
ll l	110	E			Ristruttur. edilizia vincolata		434
ll l	111	D			Ris. Cons. B		435
II	112	D			Ris. Cons. B		436
ll l	113	Α		Х			437
ll l	114	D			Ris. Cons. B		438
ll l	115	D			Ris. Cons. B		439
ll l	116	Α		Х			440
					Ristruttur. edilizia / Ris.		
II	117	<u>D</u>			Cons. A	X	441
II	118	Α		Х			442
II	119	D			Ris. Cons. A		443
II	120	Α		X			444
II	121	Α		Х			445
II	122	D			Ris. Cons. B		446
II	123	D			Ris. Cons. B		447
ll l	124	Α		Х			448
ll l	125	Α		Х			449
ll l	126	D			Ris. Cons. A		450
ll l	127	D			Ris. Cons. B		451
ll l	128	D			Ris. Cons. B		452
ll l	129	Α		Х			453
ll l	130	D			Ris. Cons. B		454
ll l	131	D			Ris. Cons. B		455
ll l	132	D			Ris. Cons. B		456
ll l	133	D			Ris. Cons. B		457
ll l	134	Α	X		Ristruttur. edilizia vincolata		458
ll l	135	D			Ris. Cons. B		459
ll l	136	Α		Х			460
II	137	D			Ris. Cons. B		461
ll l	138	D			Ris. Cons. B		462
					Ristruttur. edilizia / Ris.		
ll 	139	_ <u>D</u> _			Cons. A	X	463
ll 	140	D			Ris. Cons. B		464
ll 	141	<u>A</u>		X	15: 0 -		465
II	142	D			Ris. Cons. B		466
II	143	A		X			467
ll 	144	<u>A</u>	+	Х	10: 0 -		468
II	145	<u>C</u>			Ris. Cons. B		469
II	146	D			Ris. Cons. B		470
II	147	D	1		Ris. Cons. B		471
II	148	<u> </u>	X		Ristruttur. edilizia vincolata		472
II	149	<u>D</u>			Ris. Cons. B		473
II	150	<u>E</u>			Ris. Cons. B		474
II	151	D			Ris. Cons. B		475
II	152	Α		X			476
II	153	<u>A</u>		Х			477
ll l	154	D	1		Ristruttur. edilizia		478
ll ll	155	Α		X			479

II	156	D			Ris. Cons. B	Х	480
II	157	Α	X		Ristruttur. edilizia		481
II	158	D			Ris. Cons. B		482
II	159	D			Ris. Cons. B		483
II	160	D			Ris. Cons. B		484
II	161	D			Ris. Cons. B		485
II	162	Α		Х			486
II	163	D			Ris. Cons. B		487
II	164	E			Ris. Cons. B		488
II	165	D			Ris. Cons. B		489
II	166				Ris. Cons. B		490
II	167	A	X		Ristruttur. edilizia vincolata		491
II	168	C			Ris. Cons. B		492
II	169	A	X		Ristruttur. edilizia vincolata		493
II	170	D			Ris. Cons. B		494
II	171	D			Ris. Cons. B		495
— :: II	172	A		Х	1 1191 931131 2		496
II	173	Α		X			497
— :: II	174				Ris. Cons. A	Х	498
II	175	<u></u>			Ris. Cons. B		499
— ;; II	176	<u></u>			Ris. Cons. B		500
II	177	A		Х	i dei Genei E		501
II	178				Ris. Cons. B		502
	179		X		Ristruttur. edilizia		503
II	180				Ris. Cons. B		504
II	181	A		Х	rtio. Cons. B		505
II	182	D			Ris. Cons. B		506
 	183				Ris. Cons. B		507
II	184	E			Ris. Cons. B		508
 	185	<u>_</u>		Х	rtio. Cons. B		509
	186				Ris. Cons. B		510
 	187				Ris. Cons. B		511
	188				Ris. Cons. B		512
	189	A		Х	rae. cone. B		513
	190	A		X			514
— '' II	191	D			Ris. Cons. B		515
	192				Ris. Cons. B		516
 	193	A		Х	rtio. Cons. B		517
	194	 B		X			518
— '' II	195	A	Х		Ristruttur. edilizia vincolata		519
II	196	A	^	Х	. douglar. Gamzia viriociata		520
— '' II	197	A		X			521
<u></u>	198	A		X			522
II	199	D			Ris. Cons. B	Х	523
II	200	A		Х	1.45. 00110. 5		524
II	201	Ē	 		Ris. Cons. B		525
II	202	 A	 	Х	1 40. 0010. 5		526
II	203	A		X	+		527
II	204	D	 		Ris. Cons. B		528
II	205	A	 	Х	1 40. 0010. 5		529
II	206	E	 		Ris. Cons. B		530
II	207	A	X		Ristruttur. edilizia vincolata		531
II	208		X		Ris. Cons. B		532
II	209	D D	 ^ 		Ris. Cons. A		533
II	210	<u>Б</u>	+	Х	INIS. COIIS. A		534

	211	D			Ris. Cons. B		535
"	212	A		Х	itis. Cons. B		536
II	213				Ris. Cons. B		537
ll ll	214	D			Ris. Cons. B		538
ll ll	215	A		X	INS. Cons. B		539
"	216				Ris. Cons. B		540
"	217	A	X		Ristruttur. edilizia vincolata		541
"	218	 B		Х	Notificial edilizia viricolata		542
"	219	D			Ris. Cons. B		543
ll II	220				Ris. Cons. B		544
ll II	221	D			Ris. Cons. B		545
"	222	<u>В</u>		Х	itis. Cons. B		546
ll II	223	E			Ris. Cons. B		547
"	224	<u>_</u>		Х	itis. Cons. B		548
"	225	D			Ris. Cons. B		549
"	226	C			Ris. Cons. B		550
"	227				Ris. Cons. B		551
ll ll	228				Ris. Cons. B		552
ll II	229	 B		Х	143. 0013. 2		553
ll ll	230				Ris. Cons. B	Х	554
"	231	C			Ris. Cons. B		555
"	232				Ris. Cons. B		556
"	233	D			Ris. Cons. B		557
"	234	 D			Ris. Cons. B		558
l II	235	A		Х	itis. Cons. B		559
"	236				Ris. Cons. B		560
li li	237				Ris. Cons. B		561
ll II	238	C			Ris. Cons. B		562
"	239	A		Х	143. 0013. 2		563
"	240	C			Ris. Cons. B		564
II	241	C			Ris. Cons. B		565
"	242				Ris. Cons. B		566
II	243				Ris. Cons. B		567
ii ii	244	A	X		Ristruttur. edilizia vincolata	Х	568
II	245	A	X		Ristruttur. edilizia vincolata		569
ii ii	246	D			Ris. Cons. B		570
ii ii	247	D			Ris. Cons. B		571
- ''	2-71				Ristruttur. edilizia / Ris.		071
l II	248	D			Cons. B	X	572
II	249	A		Х		•	573
II	250	E		-	Ris. Cons. B		574
II	251				Ris. Cons. B		575
II	252	A		Х			576
II	253	D			Ris. Cons. B		577
II	254	E			Ris. Cons. B		578
II	255	 D			Ris. Cons. B		579
II	256	D			Ris. Cons. B		580
II	257	Α		Х			581
II	258	Α		Х			582
II	259	D			Ris. Cons. B		583
II	260	D			Ris. Cons. B		584
II	261	D			Ris. Cons. B		585
II	262	В		Х			586
II	263	Α	X		Ristruttur. edilizia		587
П	264	Α		Х			588

ll ll	265	Α		Х			589
II	266	A		X			590
II	267	C			Ris. Cons. B		591
ii	268	D			Ristruttur. edilizia vincolata		592
ii	269	D			Ris. Cons. B		593
	270	C			Ris. Cons. B		594
11	271	A		X	rtio. Cons. B		595
"	272	E			Ris. Cons. B		596
"	273	 D			Ris. Cons. B		597
"	274	A		Х	Nis. Colis. B		598
''		<u>A</u>			Dia Cono P		
	275				Ris. Cons. B		599
II	276			V	Ris. Cons. B		600
II 	277	A		X	-		601
II	278	<u> A</u>		X	 		602
Ш	279	D			Ris. Cons. B		603
II	280	D			Ris. Cons. B		604
II	281	D			Ris. Cons. B		605
II	282	Α		X			606
II	283	Α		X			607
II	284	В		Х			608
II	285	D			Ris. Cons. B		609
ll	286	Α		Х			610
II	287	D			Ris. Cons. B		611
ll l	288	С			Ris. Cons. B		612
ll l	289	E			Ris. Cons. B		613
ll l	290	Α	Х		Ristruttur. edilizia vincolata		614
II	291	D			Ris. Cons. B		615
II	292	C			Ris. Cons. B		616
ii	293	C			Ris. Cons. B		617
''	233				Ristruttur. edilizia / Ris.		017
11	294	D			Cons. A	X	618
<u>''</u>	295	A		X	Oone. A		619
	200				Ristruttur. edilizia / Ris.		010
II	296	D			Cons. A	X	620
ii	297	D			Ris. Cons. B		621
11	298	A		Х	Na. Cons. B		622
11	299	D	X		Ris. Cons. B		623
II	300	D			Ristruttur. edilizia		624
II II	301	D		-	Ris. Cons. B		625
	302	D		-	Ris. Cons. B		626
II II	303			\ \ \ \ \ \	Ris. Cons. B		627
II.	304	<u>A</u>		X	Dia Carro B		628
II	305				Ris. Cons. B		629
II	306	<u>D</u>			Ris. Cons. B		630
II	307	D		_	Ris. Cons. A		631
II	308	A		X			632
II	309	D			Ris. Cons. B		633
II	310	D			Ristruttur. edilizia vincolata	Х	634
II	311	Α		X			635
II	312	D			Ris. Cons. B		636
II	313	Α		Х			637
II	314	D	Х		Ris. Cons. B		638
II	315	Α	Х		Ristruttur. edilizia vincolata		639
II	316	A		Х			640
			1				, , , ,

II	642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
II 320 D	644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
II 321 C Ris. Cons. B Ris. Cons. B II 322 D Ris. Cons. B II 323 A X II 324 D Ris. Cons. B II 325 A X Ris. Cons. B II 326 D Ris. Cons. B II 327 D X Ris. Cons. B X II 328 D Ris. Cons. B X II 329 D Ris. Cons. B X II 330 D Ris. Cons. B II 331 A X Ristruttur. edilizia vincolata II 332 E Ris. Cons. B II 333 D Ris. Cons. A II 334 D Ris. Cons. B II 335 D Ris. Cons. B II 336 A X II 337 A X X II 339 D Ris. Cons. B II 340 A X II 341 A X Rist. Cons. B II 342 D Ris. Cons. B II 344 D Ris. Cons. B II 345 D Ris. Cons. B II 345 D Ris. Cons. B II 346 A X II 346 A X II 347 A X III 348 A X III 347 A X III 347 A X III 348 A X III 349 A X III 340 A X III 340 A X III 340 A X	645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
II 321 C Ris. Cons. B Ris. Cons. B II 322 D Ris. Cons. B II 323 A X II 324 D Ris. Cons. B II 325 A X Ris. Cons. B II 326 D Ris. Cons. B II 327 D X Ris. Cons. B X II 328 D Ris. Cons. B X II 329 D Ris. Cons. B II 330 D Ris. Cons. B II 331 A X Ristruttur. edilizia vincolata II 332 E Ris. Cons. B II 333 D Ris. Cons. A II 334 D Ris. Cons. B II 335 D Ris. Cons. B II 336 A X II 337 A X II 338 D Ris. Cons. B II 340 A X II 341 A X II 342 D Ris. Cons. B II 344 D Ris. Cons. B II 345 D Ris. Cons. B II 346 A X II 346 A X II 346 A X II 346 A X II 347 A X II 348 A X II 347 A X II 348 A X II 347 A X II 348 A X II 349 A X II 349 A X II 349 A X II 340 A X II 340 A X II 341 A X II 342 D R II 344 D R II 345 D R II 346 A X II 347 A X II 348	645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
II 322 D Ris. Cons. B	646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
II 323	647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 660 660
II 324 D Ris. Cons. B Ris. Cons. A Ris. Cons. B Ris.	648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
II 325	649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
II 326 D	650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
II 327 D X Ris. Cons. B X II 328 D Ris. Cons. B X II 329 D Ris. Cons. B II 330 D Ris. Cons. B II 331 A X Ristruttur. edilizia vincolata II 332 E Ris. Cons. B II 333 D Ris. Cons. A II 334 D Ris. Cons. A II 335 D Ris. Cons. B II 336 A X II 337 A X II 338 D Ris. Cons. B II 339 D Ris. Cons. B II 340 A X II 341 A X II 342 D Ris. Cons. B II 343 C Ris. Cons. B II 344 D Ris. Cons. B II 345 D Ris. Cons. B II 346 A X II 347 A X II 348 A X II 347 A X II 348 A X II 347 A X II 347 A X II 348 A X II 347 A X II 347 A X II 348 A X II 347 A X II 348 A X II 349 A X II 349 A X II 340 A X	651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
II 328 D Ris. Cons. B X II 329 D Ris. Cons. B II 330 D Ris. Cons. B II 331 A X Ristruttur. edilizia vincolata II 332 E Ris. Cons. B II 333 D Ris. Cons. A II 334 D Ris. Cons. B II 335 D Ris. Cons. B II 336 A X II 337 A X II 338 D Ris. Cons. B II 340 A X II 341 A X II 342 D Ris. Cons. B II 343 C Ris. Cons. B II 344 D Ris. Cons. B II 345 D Ris. Cons. B II 346 A X II 346 A X II 347 A X II 348 A X II 347 A X II 348 A X II 349 A X II 340 A X II 3	652 653 654 655 656 657 658 659 660
II 329 D Ris. Cons. B Ris. Cons. A Ris. Cons. B Ris.	653 654 655 656 657 658 659 660
II 330 D Ris. Cons. B	654 655 656 657 658 659 660
II 331 A X Ristruttur. edilizia vincolata II 332 E Ris. Cons. B Ris. Cons. A Ris. Cons. B Ris. Cons. B	655 656 657 658 659 660 661
II 332 E	656 657 658 659 660 661
II 333 D Ris. Cons. A Ris. Cons. A Ris. Cons. A Ris. Cons. A Ris. Cons. B Ris.	657 658 659 660 661
II 334 D Ris. Cons. A Ris. Cons. B II 335 D Ris. Cons. B II 336 A X II 337 A X II 338 D Ris. Cons. B II 340 A X II 341 A X II 342 D Ris. Cons. B II 343 C Ris. Cons. B II 344 D Ris. Cons. B II 345 D Ris. Cons. B II 346 A X II 347 A X II 348 A X II 347 A X II 347 A X II 348 A X II 347 A X II 347 A X II 348 A X II 347 A X II 347 A X II 348 A X II 347 A X II 348 A X II 347 A X II 347 A X II 348 A X II 347 A X II 348 A X II 347 A X II 348 A X II 349 A X II 340 A II 340 A X II 340 A X II 340 A II	658 659 660 661
II 335 D Ris. Cons. B	659 660 661
II 336 A	660 661
II 337 A	661
II 338 D Ris. Cons. B	
II 339 D Ris. Cons. B	662
II	
II	663
II 342 D Ris. Cons. B	664
II 343 C Ris. Cons. B	665
II 344 D Ris. Cons. B	666
II	667
II	668
II 347 A X	669
	670
	671
II 348 D	672
II 349 C Ris. Cons. B	673
II 350 D Ris. Cons. B	674
II 351 A X	675
II 352 D X Ris. Cons. B	676
II 353 A X	677
II 354 D Ris. Cons. B	678
II 355 D Ris. Cons. B	679
II 356 A X	680
II 357 D Ris. Cons. B	681
II 358 A X Ristruttur. edilizia vincolata	682
II 359 D Ris. Cons. B	683
II 360 A	684 685
II 362 A X	686
II 363 B X	687
II 364 D Ris. Cons. B	688
II 365 D Ris. Cons. B	689
II 366 E Ris. Cons. B	690
II 367 A X	691
II 368 D Ris. Cons. B	692
II 369 D Ris. Cons. B	
II 370 D Ris. Cons. B	693
II 371 D Ris. Cons. B	694
II 372 D Ris. Cons. B	

П	373	D			Ris. Cons. B		697
II	374		X		Ristruttur. edilizia vincolata		698
II	375	D			Ris. Cons. B		699
II	376	Α		Х			700
II	377	Α		Х			701
II	378	С			Ris. Cons. B		702
II	379	D			Ris. Cons. B		703
					Ristruttur. edilizia / Ris.		
ll ll	380	D			Cons. A	X	704
ll l	381	D	X		Ris. Cons. A	Х	705
- 11	382	D			Ris. Cons. B		706
- 11	383	Е			Ris. Cons. B		707
- 11	384	Α		Х			708
- 11	385	Α		Х			709
- II	386	D			Ris. Cons. B		710
					Ristruttur. edilizia / Ris.		
II	387	D			Cons. A	Х	711
ll l	388	D			Ris. Cons. B		712
ll l	389	Α		X			713
ll l	390	<u>E</u>			Ris. Cons. B		714
					Ristruttur. edilizia / Ris.		
<u>II</u>	391	D			Cons. A	X	715
ll l	392	D			Ris. Cons. B		716
11	6/A	D			Ris. Cons. B		717
	64/A	D			Ris. Cons. B		718
ll .	102/A	Α		X			719
[]	138/A	D			Ris. Cons. B		720
ll l	296/A	D			Ris. Cons. B		721
[]	153/A	Α		X			722
II	281/A	D			Ris. Cons. A		723

Riferimento elaborati analisi		CLASSE	RINVIO altre norme (ex art.6)		CATEGORIA INTERVENTO		Identificazione azzonamento P.R.G.
FASCIA	U.R.						
			provvisori o	definitivo			
III	1	D			Ris. Cons. B		724
III	2	Α		Х			725
III	3	D			Ris. Cons. B		726
III	4	С			Ris. Cons. B		727
III	5	D			Ris. Cons. B		728
III	6	Е			Ris. Cons. B		729
III	7	D			Ris. Cons. B		730
III	8	D			Ris. Cons. B		731
III	9	Α		Х			732
III	10	D			Ristruttur. edilizia / Ris. Cons. A	х	733
III	11	Α		Х			734
III	12	D			Ris. Cons. B		735
III	13	D			Ris. Cons. B		736
III	14	Α		Х			737
III	15	Α		Х			738
III	16	D			Ris. Cons. B		739
III	17	Α		Х			740
III	18	D			Ris. Cons. A		741
III	19	Α	Х		Ristruttur. edilizia vincolata		742
III	20	D			Ris. Cons. B		743
III	21	Е			Ris. Cons. B		744
III	22	Α		Х			745
III	23	Е			Ris. Cons. B		746
III	24	D			Ris. Cons. B		747
III	25	D			Ris. Cons. A		748
III	26	Α		Χ			749
III	27	D			Ris. Cons. B		750
III	28	D			Ris. Cons. B		751
Ш	29	Е			Ris. Cons. B		752
III	30	Α	Χ		Ristruttur. edilizia vincolata		753
Ш	31				Ris. Cons. B		754
Ш	32				Ris. Cons. B		755
III	33				Ris. Cons. B		756
Ш	34				Ris. Cons. B		757
Ш	35				Ris. Cons. B		758
Ш	36				Ris. Cons. B		759
III	37		Χ		Ristruttur. edilizia vincolata		760
III	38				Ris. Cons. B		761
III	39		Х		Ristruttur. edilizia vincolata		762
III	40				Ris. Cons. B		763
III	41				Ris. Cons. B		764
Ш	42				Ris. Cons. A		765
Ш	43	D			Ris. Cons. B		766
III	44	D			Ris. Cons. B		767
Ш	45	Α		Χ			768

					Ristruttur. edilizia / Ris.		
Ш	46	D			Cons. A	X	769
Ш	47	D			Ris. Cons. B		770
Ш	48	Α		Х			771
Ш	49	Α		Х			772
Ш	50	С			Ris. Cons. B		773
Ш	51	D			Ris. Cons. B		774
Ш	52	Α		Х			775
Ш	53	Α		Х			776
Ш	54	D			Ris. Cons. B		777
Ш	55	D			Ris. Cons. B		778
Ш	56	Α		Х			779
Ш	57	Α	Х		Ristruttur.edilizia		780
Ш	58	Α		Х			781
Ш	59	Α		Х			782
Ш	60	С			Ris. Cons. B		783
Ш	61	D			Ris. Cons. B	Х	784
III	62	В		Х			785
III	63	Α		Х			786
III	64	D	Х		Ris. Cons. A	Х	787
Ш	15/A	Α	Х		Ristruttur. edilizia vincolata		788


4.B. - NORME SPECIFICHE

Le prescrizioni particolari associate alle unità di rilievo sottoelencate, integrano la disciplina degli interventi di cui al precedente art.4/A.


Se non espressamente previsto, alle parti di edificio non interessate dalla norma specifica, non si applica l'art. 6 successivo (rinvio).

Le prescrizioni particolareggiate associate alle unità di rilievo che seguono, sono corredate da schemi grafici e fotografici; gli stessi fanno parte integrante dei materiali di analisi conformativi del P.R.G.

U.R. 13. Ristrutturazione limitatamente alla parte dell'edificio perimetrata nella scheda relativa.
[cod.I-13-5]




U.R. 17. La ristrutturazione è ammessa unicamente per le parti dell'edificio perimetrate nella scheda relativa [cod. I-17-5] con tratto continuo. La parte perimetrata con tratto discontinuo è sottoposta all'obbligo di adeguare la copertura alle presenti norme e rendere le falde complanari con quelle dell'edificio originario. L'obbligo scatta in occasione del primo intervento esclusa la M.O.;




U.R. 26. La ristrutturazione è ammessa solo per le parti dell'edificio escluse dalla perimetrazione nella scheda relativa. [cod.I - 26 - 5]




U.R. 35. Limitatamente alla parte di edificio perimetrata in pianta, come da scheda relativa [cod. I-35-5], sono prescritte le categorie di intervento indicate all'art. 4/A. Il resto dell'edificio è normato dal rinvio di cui all'art. 6 casi a.1.1;



U.R. 37. Limitatamente alla parte dell'edificio perimetrata nella scheda relativa [cod. I - 37 - 5], è esclusa la ristrutturazione;




U.R. 66. Gli interventi consentiti se attuati, comportano l'adeguamento alle presenti norme delle parti di edificio perimetrate nella scheda relativa [cod.I - 66 - 5];




U.R. 78. Limitatamente alla parte perimetrata nella scheda relativa [cod. I-78-5], sono prescritte le categorie di cui all'art. 4/A.

La rimanente parte dell'edificio è soggetta alla norma di rinvio di cui all'art. 6 casi a.1.1.




U.R. 84. Limitatamente alla parte perimetrata nella scheda relativa [cod. I-84-5], sono prescritte le categorie di cui all'art. 4/A.

La rimanente parte dell'edificio è soggetta alla norma di rinvio di cui all'art. 6 casi a.1.1





U.R.99. Limitatamente alla parte perimetrata nella scheda relativa [cod. I - 99 –5], sono prescritte le categorie di intervento di cui all'art. 4/A. La parte di edificio non inclusa nella perimetrazione, è sottoposta a norma di rinvio (art. 6 casi a.1.1.);



U.R. 115. Gli interventi consentiti sulla chiesa sono la manutenzione ordinaria straordinaria e risanamento conservativo di tipo B;

U.R.120. Ristrutturazione limitatamente alle parti dell'edificio che non sono comprese nel perimetro nella scheda relativa [cod. I - 120 - 5];







PAG. 5/1 I M: 120 **U.R. 140.** La parte di edificio rappresentata nella scheda relativa [cod.I-140-5] ed esclusa dalla perimetrazione è regolamentata con l'art. 6 casi a.1.1.


L'edificio rappresentato nella scheda relativa [cod.I-140-6], è sottoposto alle categorie conservative manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro B;

L'edificio perimetrato nella scheda relativa [cod. I-140-5], è sottoposto alle categorie: manutenzione ordinaria - straordinaria, restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;








U.R. 147. Limitatamente alla parte perimetrata nella scheda relativa [cod. I-147-5], sono prescritte le categorie di intervento di cui all'art. 4/A. La parte di edificio esclusa dalla perimetrazione è sottoposta a norma di rinvio ai sensi dell'art. 6 casi a.1.1.;




U.R. 149. La ristrutturazione è ammessa solo per le parti incluse nella perimetrazione nella scheda relativa [cod. I-149-5.1] e scheda relativa [cod. I-149-5.2];








U.R. 154. Con esclusione dell'edificio perimetrato nella scheda relativa [cod. I-154-5.1], disciplinato dall' art. 6 casi a.1.1., sono prescritte le categorie di cui all'art. 4/A;



U.R. 166. Con l'obbligo del restauro e ripristino in vista dei parametri esterni in pietra;

U.R. 180. Limitatamente alla parte perimetrata nella scheda relativa [cod.I-180-5.1], sono prescritte le categorie di cui all'art. 4/A. Il resto dell'edificio è sottoposto a rinvio ai sensi dell'art. 6 casi a.1.1.;





U.R. 223. Le categorie di intervento prescritte dall'art. 4/A fanno riferimento all'edificio principale. Le rimanenti parti sono ammesse tutte le categorie di intervento definite dalle presenti norme. Gli interventi sono in generale orientati dalle presenti norme.


U.R. 280. Intervento disciplinato dall'art. 6 casi d. 1.1. con l'obbligo di mantenere l'involucro esterno.

U.R. 282. L'edificio nella scheda relativa [cod. I - 282 - 5.c], deve essere sottoposto a progetto unitario a scala non inferiore 1/200 ed approvato dalla C.E.. Successivamente gli interventi possono essere attuati per stralci funzionali;

Per l'edificio nella scheda relativa [cod. I - 282 - 5.b] e per la parte perimetrata dell'edificio nella scheda relativa [cod. I - 282 - 5.a], è esclusa la ristrutturazione;









PAG 11 287 5/C


U.R. 287. Limitatamente alla parte non perimetrata nella scheda relativa [cod. I - 287 - 5], sono prescritte le categorie di intervento di cui all'art. 4/A;




U.R. 299. La ristrutturazione è ammessa solo per le parti escluse dalla perimetrazione nella scheda relativa [cod. I-299-5.1];





U.R. 309. La ristrutturazione è consentita solo per le parti dell'edificio escluse dalla perimetrazione nella scheda relativa [cod. I-309-5.a].




U.R. 332. Prescrizione limitata all'edificio rappresentato nella scheda relativa [cod. II-8-5.2]; Gli interventi relativamente all'edificio rappresentato nella scheda relativa [cod. II-8-5.1] della scheda sono sottoposti a norma di rinvio art. 6 casi a.1.1.











PAG. 5/2


U.R. 336. Si prescrive l'obbligo del restauro della meridiana e metodologie di intervento sulla parete, tali da non compromettere o svilire.


U.R. 355. Per l'edificio di impianto settecentesco perimetrato nella scheda relativa [cod.II.31.5] sono ammesse: la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il risanamento conservativo di tipo B. Gli accrescimenti incongrui con l'impianto originario sono soggetti a demolizione con ricostruzione a distanza minima di 50 mt. dall'impianto originario e secondo le norme e regolamenti vigenti ai quali si rinvia ai sensi dell'art. 6 casi d.11. delle norme presenti. Tuttavia la ricostruzione sarà orientata dagli indirizzi di cui all'art. 5/A.

Nel caso che i titolari dell'istanza di autorizzazione o concessione edilizia non risultino imprenditori agricoli a titolo principale, le parti escluse nella perimetrazione nella scheda relativa [cod.II.31.5], sono assoggettate a demolizione senza ricostruzione.


L'intervento di restauro e di demolizione, devono essere contestuali ed ordinati da un progetto unitario;

0)||||






U.R. 366. E' ammessa la ristrutturazione per la parte di edificio perimetrata nella scheda relativa [cod.II- 42-5];




PAG. IL 42 5

U.R. 374. Prescrizione valida limitatamente all'edificio perimetrato nella scheda relativa [cod II.50.5] della scheda. Il resto dell'edificio è sottoposto a norma di rinvio di cui all'art. 6 casi a.1.1.;




U.R. 412. L'intervento sul manufatto implica il ripristino della copertura secondo i caratteri morfologici e con gli elementi costitutivi tradizionali, per le parti attualmente terrazzate.


U.R. 441. E' ammessa la ristrutturazione per la parte di edificio perimetrata nella scheda relativa [cod.II.117.5];



U.R. 463. La ristrutturazione è ammessa solo per la parte dell'edificio perimetrata nella scheda relativa [cod. II-139-5];




U.R. 480. Limitatamente alla parte perimetrata in pianta nella scheda relativa [cod.II.156.5], la parte restante dell'edificio esclusa dalla perimetrazione o soggetta alla norma di rinvio art. 6 casi a.1.1.;



U.R. 498. Si prescrive l'obbligo del mantenimento a vista dei paramenti lapidei in arenaria esistenti;


U.R. 523. Si prescrive la rimozione di tutte le tettoie poste sui vani di porte e finestre in occasione del primo intervento esclusa la M.O. Il ripristino può avvenire con progetto unitario e secondo gli indirizzi di cui all'art. 5/A;


U.R. 554. Si prescrive l'obbligo di uniformare la parte dell'edificio perimetrata nella scheda relativa [cod. II-230-5], agli indirizzi delle presenti norme in concomitanza con il primo intervento: vanno esclusi i casi di M.O.;




U.R. 568. Si prescrive l'obbligo del mantenimento a vista dei paramenti lapidei in arenaria esistenti;

U.R. 572. E' ammessa la ristrutturazione per la parte di edificio perimetrata nella scheda relativa [cod.II-248-5];







U.R. 618. E' ammessa la ristrutturazione per la parte di edificio perimetrata nella scheda relativa [cod. II-294-5], da sottoporre in ogni caso a progetto unitario ed intervento contestuale esteso a tutta la sua consistenza. La prescrizione circa l'unitarietà del progetto e della attuazione dell'intervento permane per tutte le categorie di intervento ammesse esclusa la M.O.




PAU.




U.R. 620. E' ammessa la ristrutturazione per la parte di edificio perimetrata nella scheda relativa [cod.II-296-5];




U.R. 634. Si prescrive l'obbligo di mantenere il dettaglio di cui al fotogramma n. 8, pag. 6 nella scheda relativa [cod.II-310-6];




U.R. 651. Prescrizione limitata alla parte di edificio perimetrata nella scheda relativa [cod.II -327-5], il rimanente edificio, disciplinato con il rinvio di cui all'art. 6 casi a.1.1.;




U.R. 652. Limitatamente alla parte presa in esame nella scheda relativa [cod.II-328-5], si prescrivono le categorie di cui all'art. 4/A;







U.R. 704. Per l'edificio rappresentato nella scheda relativa [cod.II-380-6] e per l'edificio rappresentato nella scheda relativa [cod.II-380-5], limitatamente alla parte inclusa nella perimetrazione, sono esclusi gli interventi di ristrutturazione.


Per l'edificio rappresentato nella scheda relativa [cod. II-380-7] e per la parte di edificio nella scheda relativa [cod. II-380-5], esterna all'area perimetrata, è ammessa la ristrutturazione di tipo A;









U.R. 705. Prescrizione limitata all'edificio perimetrato nella scheda relativa [cod. II-381-5]. Gli interventi sulle parti escluse dal perimetro sono disciplinati dalla norma di rinvio, art. 6 casi a.1.1.;






U.R. 711. La ristrutturazione è acconsentita solo per l'edificio perimetrato nella scheda relativa [cod. II-387-5];







U.R. 715. La ristrutturazione è acconsentita solo per l'edificio perimetrato nella scheda relativa [cod. II-391-5];



U.R. 733. E' ammessa la ristrutturazione per la parte dell'edificio perimetrata nella scheda relativa [cod. III-10-5c];



U.R. 769. E' ammessa la ristrutturazione per la parte dell'edificio perimetrata nella scheda relativa [cod. III- 46-5];



U.R. 784. Per i sistemi voltati, obbligatorio l'intervento di restauro nell'ambito disciplinato dalla categoria del restauro e risanamento conservativo di tipo B;

U.R. 787. Per le parti dell'edificio escluse dalla perimetrazione nella scheda relativa [cod. III-64-5], la disciplina degli interventi sottoposta alla norma di rinvio definitivo (art. 6 casi a.1.1.);




ART. 5 - INDIRIZZI E VINCOLI ARCHITETTONICI PER IL PROGETTO


Indicazioni costruttive e compositive da seguire: prescrittive

- 1. Tetto a due falde rettangolari a colmo concorrente o a padiglione, con inclinazione delle falde compresa tra il 20% e il 40%; manto di copertura in coppi in laterizio dal colore giallo terra. Il coppo tegola di colore giallo ammesso solo nei casi di sostituzione del manto originario diverso dal coppo, quando comprovata la non affidabilità delle prestazioni statiche dell'orditura esistente comunque rinforzata e consolidata.
- 2. Sono ammessi restauro e/o ripristino delle scale esterne già esistenti.
- 3. Muratura esterna a faccia a vista (mattoni, cemento armato) o ad intonaco di malta bastarda colorato, con esclusione di vernici plastiche a grana grossa, lavorate a frattazzo o a spruzzo con granello in vista:
 - Nel caso di pitture sintetiche esse dovranno essere a grana fine, opache, date a pennello.
 - Sono ammesse vernici al silicone, purché opache.
 - Sono ammesse pitture lavabili.
 - Le tonalità devono essere comprese tra il giallo (colore del mattone Albanese) ed il rosso (colore dei mattoni "forti").
 - L'uso delle tinte non cromatiche costituite dai grigi, dal bianco al nero, consentita solo per elementi statici o particolari costruttivi.
 - Sono escluse le differenziazioni con colori e le differenziazioni cromatiche o materiche sui prospetti ove non corrispondenti a distinzioni volumetriche.
- 4. Non sono ammessi balconi ma solo logge.
- 5. Infissi e serramenti in legno naturale o in metallo verniciato con esclusione di quelli in alluminio anodizzato o cromato.
- 6. Oscuramento con sportelloni esterni o scuretti interni in legno, con esclusione dei tipi a serranda di qualsiasi materiale.
- 7. Mantenimento e ripristino ove esistono dei particolari costruttivi tipici della casa rurale marchigiana (cornicioni in mattoni, fasce marcapiano, colori tradizionali).
- 8. A parità di volume sono autorizzate modifiche di altezza dovute ad esigenze igienicoedilizie.
- 9. Gli spazi sottotetto possono essere illuminati ed arieggiati solo con lucernari a filo falda di sup. MAX = 0,25 mq. ciascuno o con n. 2 finestre laterali, ciascuna di sup. MAX = 0,50 mq.
- 10. Nei casi di ampliamento consentiti, i manufatti che costituiscono incremento

- volumetrico attuato per giustapposizione o integrazione fisica con il manufatto originario, possono essere progettati con materiali, tecniche ed aspetti figurativi tali da renderli riconoscibili rispetto alla preesistenza.
- 11. In tutte le categorie di intervento, elementi minori dell'apparato edilizio come le tettoie, le pensiline, i pergolati, le canne fumarie, le balaustre, ecc., utilizzati per integrare o adeguare le funzioni della preesistenza, possono essere realizzati con materiali e secondo forme non tradizionali, allo scopo di meglio valorizzare i caratteri originari dell'edificio.
- 12. Il progetto delle finiture esterne (coloriture, paramenti, ecc..) deve coinvolgere l'intera U.R. anche nei casi di intervento parziale sulle singole proprietà o su parti circoscritte.
- 13. Gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione e di ampliamento volumetrico, sono orientati dalle schede che seguono, che hanno valore indicativo, e dall'art. 7 L.R. 13/90 e s.m.i. come precisato in questo articolo nei punti che precedono.



VENCONC PRESE IN ESAME LE CONFIGURAZIONI ERINCIPALI GERIVATE DALLA POSIZIONE DELLA PARTE SUPRAELEVATA I DAL RAPPORTO 74, LE DIREZIONI DI COLMO DEL CORPO DI FABRICA ESISTENTE E DELLA SOPRAELEVAZIONE



VALGONO LE COMBINAZIONI TRA A.1.N E B.1.N

PER I TIPI A.Z. 2 E B.Z. 2. VALCONO LE ALTERNATIVE DON FALOE DEL COSPO ACCIUNTE NON COMPLANARI ALLE ESISTENTI

SU POSIZIONE E FORMA

ART. 6 - NORMA DI RINVIO

Sono regolamentati in questo articolo gli interventi su quelle unità di rilievo disciplinabili, da subito, a seguito di accertamenti in fase di rilievo, rinviando alle norme e regolamenti vigenti senza alcuna ulteriore prescrizione.

Allo stesso tempo questo articolo regolamenta gli interventi su quelle unità di rilievo per le quali risulta necessario rinviare alla fase attuativa la verifica per la conferma, integrazione o modifica delle modalità operative previste dai precedenti articoli, pertanto per le UU. di RR. non valgono le prescrizioni contenute in questa normativa.

Sono sottoposti pertanto a norma di rinvio, le unità di rilievo ricomprese nella classe A) dell'art. 2 delle presenti norme. Il rinvio si concretizza nel modo seguente.

- 1. Le unità di rilievo ricomprese nella sottoclasse A.1. sono disciplinate rinviando gli interventi relativi, alle normative ed ai regolamenti vigenti;
- 2. Le unità di rilievo ricomprese nella sottoclasse A.2. sono disciplinate dalla presente normativa per gli obiettivi che la stessa persegue (art. 1 raggiunti dall'art. 4 /A e 4/B). Tuttavia la disciplina degli interventi così come stabilita, deve o può essere sottoposta a verifiche ed accertamenti in occasione dell'istanza di concessione o autorizzazione edilizia. Per il singolo caso previsto nella sottoclasse A.2. si stabilisce quanto segue:
 - i richiedenti il titolo abilitativo su unità di rilievo per le quali la presente normativa ammette anche le categorie della ristrutturazione e della demolizione con ricostruzione e che nel contempo non sono sottoposte a norma specifica (art. 4.B), debbono presentare una perizia giurata a firma di tecnico abilitato, comprovante l'irrecuperabilità dei manufatti con tecniche e secondo modalità proprie delle categorie di intervento più conservative. L'assenza di tale documentazione determina l'esclusione dell'intervento dall'accesso alle categorie della demolizione con ricostruzione e della ristrutturazione, rimanendo confermata la praticabilità degli interventi secondo le categorie più conservative consentite dall'art. 4 delle presenti norme.
- 3. Per le unità di rilievo ricomprese nella sottoclasse A.3. può essere richiesto il riesame della disciplina degli interventi stabilita dalle presenti norme (art. 4A -4B) su iniziativa del richiedente il titolo abilitativo. Per i singoli casi della sottoclasse A.3. si stabilisce che:
 - Le categorie di intervento ammesse per le varie unità di rilievo, possono includere l'ampliamento e/o la nuova costruzione con declassamento dell'originario edificio,

dietro presentazione di idonea documentazione atta ad attestare che il titolare dell'istanza svolge l'attività di imprenditore agricolo professionale. L'ampliamento non sarà poi consentito solo se l'edificio ricade in tutela integrale mentre la nuova edificazione con declassamento sarà consentita dietro presentazione di perizia giurata che attesti la presenza di rischio geologico nell'area di sedime dell'edificio esistente.

L'assenza dei documenti e presupposti indicati, implica il diniego della richiesta di ampliamento, o declassamento con nuova edificazione e conferma l'accesso alle categorie previste dalle presenti norme.

Le unità di rilievo di modesta valenza qualitativa e per le quali viene presentata idonea documentazione che dimostra l'erroneità della collocazione I.G.M., sono stralciati dalla presente normativa e gli interventi disciplinati dalle norme e regolamenti vigenti:

L'Ufficio Tecnico, comunale si esprime sulla validità della documentazione e sul valore degli immobili.

- La disciplina degli interventi definita prevalentemente sulla scorta della documentazione fotografica a causa dell'inaccessibilità ai luoghi, può essere rivista integrando le categorie di intervento previste o rinviando alle altre norme e regolamenti vigenti.

Il richiedente il titolo abilitativo allega al progetto la scheda di rilievo compilata nelle sue parti e firmata da tecnico abilitato sulla scorta dei dati desumibili dalla scheda. L'Ufficio Tecnico comunale si esprime in merito.

ART. 7 - ATTUAZIONE

Gli interventi sugli edifici disciplinati da questa normativa e catalogati nelle classi di selezione c, d, e, f, dell'art. 2, sono attuati direttamente dagli aventi titolo. La procedura per la presentazione delle istanze, per l'istruttoria e per il rilascio del titolo abilitativo è disciplinata in contenuti e forme dalle norme e regolamenti vigenti.

Per gli interventi sottoposti a norma di rinvio di cui all'art. 6 commi 1 e 2, l'istanza di titolo abilitativo dovrà comprendere la documentazione richiesta e precisata nell'articolo richiamato nei vari casi lì contemplati, l'istruttoria dovrà comprendere le verifiche ed adempimenti previsti nello stesso art. 6.

ART. 8 - NORME PARTICOLARI

a. Gli interventi sulle UU.RR. ricomprese nelle presenti norme, debbono prevedere soluzioni progettuali per le aree esterne di pertinenza. I progetti delle aree esterne avranno una estensione per un raggio di 50 mt. dall'edificio principale. Nei casi in cui l'area scoperta di competenza non contenga in tutto o in parte il "margine" sopra fissato, il progetto degli esterni va esteso a tutta l'area di pertinenza.

Gli edifici e l'area esterna a più stretto contatto con gli edifici stessi, costituiscono una unità di paesaggio e, ai fini delle presenti norme, unità minima di intervento.

- b. Gli elaborati dei progetti sulle unità minime di intervento comprendono obbligatoriamente delle tavole capaci di evidenziare cromaticamente o con retini al tratto, la natura degli interventi sulle singole parte dell'edificio (demolizione con ricostruzione, ripristino, restauro, ecc.) come sulle componenti delle aree esterne con riferimento particolare agli aspetti vegetazionali, e di margine (recinzione).
- c. In caso di errori materiali di redazione, la G.M., su proposta degli Uffici, provvede ad approvare la correzione da notificare alla Ditta interessata.